Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52. Rinuncia alla riscossione di entrata di modesta entità

Determinazione n. 62 del 29/10/2020

Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52. Rinuncia alla riscossione di entrata di modesta entità.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 65/2020-A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 62 DI DATA 29 Ottobre 2020
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:
Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52. Rinuncia alla riscossione di entrata di modesta entità.
RIFERIMENTO : 2020-S167-00115
Pag 1 di 3
Num. prog. 1 di 3
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2038 del 13 dicembre 2019, con la quale, fra l'altro, sono state programmate le risorse finanziarie riferite al "Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale" (di seguito Fondo Qualità), da assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie per l'anno scolastico 2019-2020.
Vista la propria determinazione n. 96 di data 18 dicembre 2019, con la quale sono state quantificate, a favore di ciascuna istituzione scolastica paritaria, le quote del Fondo Qualità per l'anno scolastico 2019-2020. Con la medesima determinazione sono state assegnate e impegnate a favore delle istituzioni scolastiche paritarie le quote relative all'esercizio finanziario 2019, rinviando a successivo provvedimento l'assegnazione e l'impegno delle risorse relative all'esercizio finanziario 2020, ad avvenuta approvazione del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022.
Vista la propria determinazione n. 4 di data 5 febbraio 2020, con la quale sono state assegnate ed impegnate a favore delle istituzioni scolastiche paritarie le quote del Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale relative all'esercizio finanziario 2020.
Preso atto che la sopra citata determinazione dispone che in caso di totale o parziale inutilizzo delle risorse finanziarie assegnate entro il termine dell'anno scolastico 2019-2020, le stesse siano detratte, qualora possibile, in sede di liquidazione del saldo, ovvero recuperate mediante restituzione del maggior contributo erogato tramite versamento a favore della Provincia.
Visto il rendiconto presentato dall'Istituto Salesiano Santa Croce, codice fiscale 80007770268, assunto a prot. n. 583298 di data 24.09.2020, dal quale risulta un avanzo finale di risorse erogate ma non utilizzate pari ad euro 0,69.
Visto l'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - Legge provinciale di contabilità, che prevede la possibilità per la Provincia di rinunciare alla riscossione delle entrate d'importo non superiore a 15 euro.
Preso atto che, nel caso sopra indicato, la somma da recuperare non supera i 15 euro.
Preso atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di rinunciare alla riscossione della somma di euro 0,69 dovuta, per le motivazioni espresse in premessa, dall'Istituto Salesiano Santa Croce, codice fiscale 80007770268, in quanto entrata di esigua entità, inferiore ai 15 euro, come previsto dall'articolo 52 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 - Legge provinciale di contabilità.
RIFERIMENTO : 2020-S167-00115

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2020-S167-00115